

Tribunale di Roma
Sentenza n. 11345/2025 del 10-11-2025

N. 24561/2025 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I ### in persona del giudice dr. ### all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24561 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa DA ### - [REDACTED] ricorrente - CONTRO Ministero dell'### e del ### in persona del ### p. t. - resistente contumace -

CONCLUSIONI

: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, docente impiegata presso il M.I.M. a tempo determinato, premesso di avere maturato una quota parte del monte ore annuale di ferie riconosciuto ai docenti a tempo determinato e di non avere ottenuto dall'amministrazione la monetizzazione delle ferie ai sensi dell'art. 35, comma secondo, C.C.N.L. Comparto Scuola per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, ha chiesto condannarsi l'### resistente al pagamento in proprio favore dell'indennità sostitutiva delle ferie oltre accessori e spese di lite.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito il M.I.M., venendo pertanto dichiarato contumace.

Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Premesso che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito sia sul piano costituzionale (art. 36 comma terzo ##), sia sul piano internazionale (convenzione OIL n. 132/1970), sia sul piano comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88/CE), tant'è vero che la direttiva comunitaria è stata recepita

dallo stato italiano con il D. Lgs. 66/2003, che all'art. 10 comma 3 ha stabilito che il periodo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, che è proprio l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, non v'è dubbio che alla ricorrente vada riconosciuto il diritto alla relativa indennità, come ha stabilito la S. C. con una pronuncia (sent. n. 18168/2013) che ha interpretato in maniera costituzionalmente orientata la disposizione prevista dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 legge 228/2012 (cd. legge di stabilità 2013) che aveva denegato tale diritto, sancendo che le clausole del contratto collettivo che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili vanno interpretate, in considerazione dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto, nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva, che ha comunque natura retributiva. Analogamente di recente hanno statuito Cass. ordd. nn. 13440 e 16715 del 2024.

A tal fine si condividono i conteggi effettuati nell'atto introduttivo in quanto ottenuti in base a criteri logico-aritmetici ineccepibili.

Dal riconoscimento di tale diritto discende la valenza di tale indennità con riferimento al TFR nella misura indicata in ricorso, condivisibile riguardo al quantum debeatur.

Tali i motivi dell'accoglimento del ricorso nella misura indicata nel dispositivo, oltre accessori.

Le spese seguono la soccombenza.

DISPOSITIVO condanna il M.I.M. al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 4.297,76, oltre accessori di legge; condanna il M.I.M. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.050,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e ### da distrarsi.

Roma, 10 novembre 2025 IL GIUDICE